

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO G

-

**PARTE SPECIALE 4
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Panasonic Marketing Europe GmbH

Sede secondaria per l'Italia

Viale dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

INDICE

PARTE SPECIALE 4

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*octies* e 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/20
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

PARTE SPECIALE 4

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001

I Reati c.d. di Riciclaggio, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. artt. 25-*octies* del Decreto):

Art. 648 c.p.	Ricettazione;
Art. 648-bis c.p.	Riciclaggio;
Art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
Art. 648- <i>ter.1</i> c.p.	Auto-riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 25-*octies*, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per tali reati, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc.. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Pertanto, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex* art. 648-*ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa di Panasonic Italia ai sensi del Decreto, sono:

Art. 493- <i>ter</i>	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Art. 493- <i>quater</i>	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Art. 640- <i>ter</i> , c.2	Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

1. Ricettazione

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Art. 648 c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1.000 euro nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzioni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

2. Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

4. Autoriciclaggio

Art. 648-ter.1 c.p.

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

4.1 Un approfondimento sul reato di auto-riciclaggio

Introdotta nel codice penale con l'art. 3, comma 3 della Legge n. 186/2014 e aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3, comma 5 della medesima legge, il reato di auto-riciclaggio è frutto di annosa discussione da parte del legislatore.

Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica e alla criminalità organizzata pongono come principi fondamentali la trasparenza contabile e la trasparenza dei flussi finanziari. Ciò in ragione della acquisita consapevolezza che la realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una rappresentazione contabile falsa o fittizia idonea a dissimularne il compimento.

In quest'ottica assumono, pertanto, centrale rilevanza le condotte finalizzate a rendere tracciabili sia i flussi che la loro rappresentazione contabile. I confini sono normalmente presidiati, da un lato, dai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio; dall'altro, dai reati di “falso in bilancio” e abuso fraudolento dei beni sociali, nonché dai reati fiscali.

Sebbene la punibilità dell'auto-riciclaggio non sia espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali, a livello comunitario la risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo chiede espressamente alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, “di inserire come obbligatoria (...) la penalizzazione del cd. autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita”.

Come più volte sottolineato, i reati precedentemente trattati, alla luce dell'inciso iniziale “fuori dei casi di concorso nel reato”, escludono la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto. Pertanto, penalmente rilevante ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. è l'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Il reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., invece, introduce la punibilità di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso.

L'articolo 648-ter.1, prevede due soglie di punibilità per l'auto-riciclaggio:

- una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 a 25.000 euro per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative e anche imprenditoriali, il denaro, i beni o le altre utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- una pena, invece, ridotta da uno a quattro anni di carcere e a una multa da 2.500 euro a 12.500 euro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Secondo il pensiero della dottrina emersa in materia, l' articolo 648-ter.1, sembrerebbe foriero di future numerose interpretazioni da parte dei giudici per la circostanza secondo cui la punibilità riguarda il solo reimpiego di denaro o altre utilità in attività economico-finanziarie (in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa) e non anche i fondi destinati alla utilizzazione e al godimento personale.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- sostituzione,
- trasferimento e
- impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

La fattispecie prevede peraltro una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti in quanto le stesse devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p.

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

In tal modo, si disegna un ambito di non applicabilità della fattispecie incriminatrice, contribuendo a definirne la portata: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'auto-riciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

Unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni, rimane dunque la destinazione alla utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità.

5. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-ter c.p.

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

6. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-quater c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

7. Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Art. 640-ter, c. 2

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se [...], ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o [...]”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4. DEL PRESENTE MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'Ente per i reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.) Auto-riciclaggio (art. 648- <i>ter.1</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- <i>ter</i> c.p.)	Da 300 a 800 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti	Fino a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- <i>quater</i> c.p.)		
Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640- <i>ter</i> , c. 2, c.p.)	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Ai sensi del comma 3 dell'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001, in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 4, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato:

Aree a rischio reato:

1. Funzioni aziendali area commerciale e marketing;
2. Finance & Administration;
3. Service;
4. Supply Chain;
5. Procuratori a cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e finanziario;
6. in generale, aree aziendali che, anche in via indiretta partecipano alla gestione dell'area finanziaria.

Aree a supporto reato:

1. Preposto.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Le Aree “a rischio e a supporto reato” così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e Dipendenti (d’ora innanzi, per brevità **“Esponenti Aziendali”**) o terzi, tra cui gli agenti, con cui Panasonic Italia intrattiene rapporti di natura contrattuale (d’ora innanzi, per brevità, i **“Collaboratori”**) operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d’ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i **“Destinatari”**).

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo da Panasonic Italia, la cui policy aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura e in particolare, negoziazioni mobiliari ed immobiliari, sia con società esterne al Gruppo, sia nelle operazioni infragruppo.

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (ad es. negoziazioni che importino acquisto di diritti reali o di godimento su beni mobili o immobili e qualsiasi gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita), è preceduta da idonea identificazione e valutazione dell'altra parte contraente;
- b) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
- c) qualsiasi flusso finanziario in uscita deve essere tracciato specificamente e supportato da idonea documentazione circa l’operazione sottostante;
- d) le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le Procedure Panasonic Italia che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In particolare, oltre a quanto già indicato nella Parte Generale del presente Modello, si richiama espressamente da parte dei Destinatari e con riferimento alle seguenti Procedure Panasonic Italia:

- il rispetto della Procedura Acquisti;
- l'utilizzo Liste fornitori pre-selezionati;
- l'utilizzo del Contract approval form;

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

- il rispetto del Codice Etico e di Condotta.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- I. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- III. porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure Panasonic Italia o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta;
- IV. utilizzare indebitamente carte di credito o pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti,
- V. falsificare o alterare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; possedere, cedere o acquisire gli strumenti e documenti precedentemente descritti, ove di provenienza illecita, od ordini di pagamento

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i **“Responsabile/i Interno/i”**).

Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- devono rispettare i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, su richiesta dell'OdV, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute da Panasonic Italia.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure Panasonic Italia.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

MOG 231 - Allegato G		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Panasonic Italia delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
2. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed emittenti nonché alle operazioni sottese ai pagamenti stessi;
3. controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
4. effettuare verifiche sulla tesoreria rispetto alle soglie di pagamento per contanti e l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità.

Si precisa che il d.lgs. 90/2017, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), ha modificato in maniera sostanziale la disciplina antiriciclaggio preesistente contenuta nel d.lgs. 231/2007, escludendo l'Organismo di Vigilanza dall'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di vigilanza e comunicazione della normativa antiriciclaggio, precedentemente previsti in capo all'OdV dall'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 (e ora contemplati dagli artt. 46 e 51 D. Lgs. 231/2007).

Rimane in capo all'OdV, dunque, l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza del Modello in relazione alla prevenzione dei reati di riciclaggio.